

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Como, aprile 2023

Circolare

Oggetto: Dichiarazioni dei redditi – Mod. REDDITI2023

PREMESSA IMPORTANTE

Modalità La procedura con cui ottenere tutte le informazioni e i documenti in vostro possesso, ai fini di una miglior gestione delle stesse è la seguente:

invio in modalità elettronica come allegati a mezzo mail (in formato pdf o altro) al seguente indirizzo: unipf@studiodotcom.it oppure in alternativa **con la consegna dei documenti al vostro referente di studio o alla responsabile GALLI Monica**

Dopo la doverosa premessa, qui di seguito elenchiamo, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la documentazione necessaria per una corretta compilazione (*in giallo abbiamo evidenziato le principali novità di quest'anno*)

La principale novità consiste nella **modifica scaglioni di reddito e delle aliquote**. In pratica sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l'aliquota più alta del 43%.

Inoltre si è provveduto alla **rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente, redditi di pensione e redditi assimilati e altri redditi**: è stato innalzato, in modo diverso per ciascuna tipologia, il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per i diversi tipi di redditi prodotti

Vieni inoltre riconosciuto il trattamento integrativo anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l'ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

1. Dati anagrafici personali e dei familiari variati nel 2022:

- comunicazioni di eventuali variazioni di: residenza, codice fiscale, stato civile, figli a carico (nascita, adozione, etc.), percentuale di detrazione da applicare (*è necessario conoscere il reddito dichiarato dal coniuge*).
- dati anagrafici relativi ai familiari a carico e eventuali variazioni.

L'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito, **a decorrere dal 1° marzo 2022** l'assegno unico e universale per i figli a carico, in base all'indicatore della situazione economica equivalente.

In conseguenza dell'entrata in vigore dell'assegno unico a far data dal 1° marzo 2022:

cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;

cessano di avere efficacia le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;

è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.

In considerazione della circostanza che la modifica dell'art. 12 è entrata in vigore a partire dal mese di marzo 2022, si rende necessario descrivere i criteri di liquidazione per la determinazione delle detrazioni per figli a carico, distinguendo tra i due periodi dell'anno, ante 1° marzo (normativa precedente) e dal 1° marzo 2022 (nuova normativa). Al riguardo, però, si precisa che al fine del riconoscimento, seppur rapportato ai mesi di gennaio e febbraio 2022, delle agevolazioni di cui alle precedenti lett. b) e c), il rispettivo requisito è da verificare al 31 dicembre 2022.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Per tali soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta.

2. Dati e documenti relativi ai diversi tipi di reddito percepiti nel corso del 2022:

redditi fondiari

- dati identificativi terreni e fabbricati ed eventuali variazioni nel corso dell'anno (compravendite di immobili, variazioni dati catastali per lavori o accertamenti nuove rendite, successioni e/o donazioni)

- importi relativi a contratti d'affitto su terreni e fabbricati (**per i canoni** per cui si è optato per l'applicazione della **cedolare secca** e quelli a canone concordato, **è indispensabile avere copia dei contratti riportanti i dati di registrazione**, che vanno espressamente indicati). Si ricorda nuovamente che l'opzione può essere esercitata in dichiarazione anche dai comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni.

Per le locazioni brevi non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore.

Si ricorda che dall'anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

Si ricorda anche che spetta un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

redditi di capitale

- mod. RAD relativi a dividendi percepiti nel corso dell'anno 2022;
- documenti relativi a cessioni di quote o partecipazioni sociali effettuate nel 2022;
- informazioni relative al regime di risparmio adottato (amministrato-gestito-dichiarazione);

redditi di lavoro dipendente o assimilati

- certificazione del datore di lavoro (mod. CU2023);
- certificazione dell'INPS relativa a pensioni (mod. CU2023).

Anche quest'anno lo Studio è in grado, su delega del pensionato, di provvedere al reperimento del modello in via telematica.

- assegni periodici percepiti dal coniuge;
- premi di risultato e welfare aziendale: il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata è di 3.000 euro. Il limite è innalzato a 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017; per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 (cosiddetti impatriati), i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% - 30% - 50% a seconda del tipo di agevolazione prevista.

redditi di lavoro autonomo

- certificazione del sostituto d'imposta (ritenute d'acconto);
- compensi a titolo di collaborazione coordinata e continuativa (sindaco o amministratore di società);
- diritti d'autore o royalties;

altri tipi di reddito

- eventuali redditi di partecipazioni in società di persone non gestite dallo Studio (quadro H)
- eventuali compensi occasionali e ritenute subite
- redditi degli immobili situati all'estero.
- redditi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni: i compensi per lezioni private e ripetizioni sono soggetti a imposta sostitutiva del 15 per cento;

3. Dati e documenti relativi a oneri detraibili, oneri deducibili e spese per le ristrutturazioni edilizie (36%-50%) e risparmio energetico (55%-65%), superbonus (110%) e sismabonus, detrazione per gli inquilini con contratto di locazione, crediti di imposta e quadro RW

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dell'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili**. La disposizione **non si applica** alle detrazioni spettanti **in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate** al Servizio sanitario nazionale.

oneri detraibili

- **spese mediche e chirurgiche** – comprese a titolo esemplificativo:

- fattura/scontrino per acquisto di occhiali da vista, lenti a contatto, liquidi per lenti, ...

- acquisto di medicinali: per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario

(si ricorda che le spese sostenute per familiari non a carico, possono essere portate in parte in detrazione)

- **spese veterinarie**. La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11. Pertanto, l'importo va indicato comprensivo della franchigia e non può eccedere il massimale di **€ 550,00**;

- **interessi passivi su mutui ipotecari** per l'acquisto, la costruzione e ristrutturazione di abitazione principale (a tale proposito si ribadisce il concetto di abitazione principale da intendersi come quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Di conseguenza la detrazione compete anche se l'intestatario del mutuo non utilizza direttamente l'immobile ma lo stesso è adibito ad abitazione principale di un suo familiare). La detrazione spetta su un importo massimo di **€ 4.000,00**;

- **premi relativi alle assicurazioni sulla vita e infortuni** (con un massimale di **€ 530,00**);

- **premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave** (con un massimale di **€ 750,00**);

- **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana** (con un massimale di **€ 1.291,14**);

- **spese d'istruzione € 800,00** è il limite delle spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale per ciascun alunno o studente;

Possono essere detratte le tasse di iscrizione e di frequenza, i contributi obbligatori e quelli volontari, deliberati dagli istituti, come ad esempio le spese per la mensa scolastica. Per queste ultime, va recuperata la ricevuta del bollettino postale o del bonifico, effettuati per pagare "la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio". Questa ricevuta, però, deve riportare nella causale "l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno" (deve essere indicato il codice 12 nei righe da RP8 a RP13 del modello REDDITI 2023 PF). Sono spese di frequenza detraibili anche i servizi scolastici per l'assistenza al pasto e il pre e post scuola. Nessuna detrazione, invece, è prevista per l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici, oltre che per le spese relative al servizio di trasporto scolastico.

- **spese istruzione universitaria** (il MIUR provvede ogni anno con decreto a fissare i limiti degli importi per cui compete la detrazione sia per le università pubbliche che private, italiane e straniere, diversi per area geografica e area disciplinare);

- **canoni locazione e spese sostenute dagli studenti universitari**: per un importo non superiore ad **€ 2.633,00**. Per l'anno d'imposta 2022 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l'Università è situata all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;

- **spese funebri** (con un massimale di **€ 1.550,00** per ciascun decesso, indipendentemente dal vincolo di parentela tra chi sostiene la spesa e il defunto);

- **spese per gli addetti all'assistenza personale - badanti** (con un massimale di **€ 2.100,00**) spetta per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale:

• nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;

• se il reddito complessivo non supera euro 40.000.

- **erogazioni liberali** in denaro a favore dello Stato, enti o istituzioni, ONLUS e associazioni sportive dilettantistiche;

- **rette di frequenza degli asili nido** (con un massimale di **€ 632,00** per ogni figlio)

- **spese per attività sportive praticate dai ragazzi** (di età compresa dai 5 ai 18 anni, per un importo non superiore a **€ 210,00** per ciascun ragazzo)

- spese per intermediazione immobiliare (per l'acquisto dell'abitazione principale con un massimale di € **1.000,00**)
- detrazione per canoni di locazione Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale (copia contratto di locazione)
- detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L'importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro;
- acquisto abbonamenti trasporto è possibile detrarre dall'Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a € **250**;
- assicurazioni contro eventi calamitosi è possibile detrarre dall'Irpef le spese per assicurazione contro eventi calamitosi;
- spese per minori con DSA è possibile detrarre dall'Irpef le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;
- spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;

oneri deducibili

- assegni periodici corrisposti al coniuge;
- erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose;
- Art-bonus: dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d'imposta per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge (casse professionali, gestione I.V.S. artigiani e commercianti, Inps gestione Separata). Non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- contributi previdenziali ed assistenziali volontari (a titolo esemplificativo vi rientrano i contributi per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria, i contributi versati al fondo casalinghe);
- contributi a fondi pensione complementari dei lavoratori autonomi e i titolari di reddito d'impresa
- contributi obbligatori per gli addetti ai servizi domestici (es. Colf) (con un massimale di € **1.549,37**)

interventi per i quali spettano le detrazioni d'imposta (dal 36% al 110%)

spese per le ristrutturazioni edilizie

- copia delle fatture relative ai lavori effettuati e copia dei pagamenti delle spese sostenute a mezzo bonifico bancario, dati catastali identificativi dell'immobile.

Si ricorda che per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR dai quali si ottiene un risparmio energetico, effettuati e conclusi nel 2022 vi è l'obbligo di trasmettere entro 90 giorni dal termine dei lavori la comunicazione ENEA e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2023, di cui va consegnata copia;

spese per l'arredo degli immobili ristrutturati

- ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per le spese per le ristrutturazioni edilizie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute nel 2022 (la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione), per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Per l'anno 2022 il limite massimo delle spese è € **10.000,00**.

spese per interventi di riqualificazione energetica

- copia delle fatture relative ai lavori effettuati e copia dei pagamenti delle spese sostenute a mezzo bonifico bancario, asseverazione del tecnico abilitato, attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti), copia scheda informativa inviata all'ENEA con ricevuta di trasmissione entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

Sismabonus: sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;

Ecobonus: percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;

Bonus verde è possibile portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Superbonus è riconosciuta una detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per i seguenti interventi di efficienza energetica:

di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 nel caso di interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

La detrazione del 110 per cento è riconosciuta anche a fronte delle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento energetico, nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento, se eseguiti congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti che danno diritto all'applicazione della detrazione nella misura del 110 per cento. Con riferimento alla condizione richiesta che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata, gli altri interventi di riqualificazione energetica ("trainati") siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Super bonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti". Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti". Per aver diritto al super bonus, gli interventi devono essere realizzati:

su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);

su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché

su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

bonus facciata: riduzione della detrazione al 60% delle spese sostenute nel 2022 per il bonus facciata

barriera architettoniche: detrazione al 75% delle spese sostenute dal 01° gennaio 2022 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche

IMPORTANTE: con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali non si è proceduto con sconto in fattura e/o cessione del credito, per cui quindi il contribuente fruisce della detrazione in dichiarazione, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data, **è richiesto l'apposizione del visto di conformità**. In questo caso si invitano i clienti a richiedere ulteriori informazioni sul costo di questo servizio.

Spese per infrastrutture di ricarica: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l'onere sostenuto possa essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% dell'ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo. Per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa.

Credito d'imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento dell'importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L'importo del credito d'imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo;

Credito d'imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'attività fisica adattata;

Credito d'imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto;

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy: per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dell'importo delle erogazioni stesse. L'importo del credito d'imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali;

Credito d'imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici;

Quadro RW – investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero

- sussiste l'obbligo di compilazione per coloro che al 31/12/2022 detengono investimenti all'estero (c/c, azioni, quote di società, immobili).

In relazione agli immobili posseduti all'estero è stata istituita un'imposta patrimoniale per cui i soggetti persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia proprietari e/o titolari di altri diritti reali su immobili esteri dovranno versare un'imposta pari allo 0,76% del valore dell'immobile, da cui è possibile detrarre quanto eventualmente già versato nello stato in cui è situato l'immobile a titolo di imposta.

Per poter provvedere in maniera corretta a questo adempimento (la cosiddetta IMU estera) è necessario che venga fornita la documentazione relativa al valore catastale (se l'immobile è situato nell'ambito UE) o il costo di acquisto (se extra UE) che costituirà la base imponibile per il calcolo dell'imposta.

Sarà altresì necessario documentare l'eventuale imposta già versata a titolo definitivo nell'anno 2022 nello stato in cui è situato l'immobile.

Un'analoga imposta patrimoniale è stata istituita anche sulle attività detenute all'estero (c/c bancari esteri ed in genere tutte quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria). Si dovrà versare un'imposta pari allo 0,2% del valore delle attività finanziarie, da cui sarà possibile detrarre quanto eventualmente già versato nello stato in cui sono detenute le attività a titolo di imposta.

Per un maggior controllo del corretto adempimento delle formalità, sono necessarie anche:

- la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (se non redatta dallo Studio);
- tutte le deleghe di pagamento (Mod. F24) relative versamenti ed eventuali compensazioni effettuate nel corso del 2022;

I contribuenti in regime forfettario (c.d. minimi) devono far pervenire allo Studio tutta la documentazione necessaria (fatture emesse, fatture ricevute, costi sostenuti), mentre i c.d. forfettari devono far pervenire allo Studio solo la documentazione relativa alle fatture emesse.

4. Scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque e due per mille dell'IRPEF

Ricordiamo di fornire allo Studio le informazioni relative alla scelta facoltativa per la destinazione dell'otto e del cinque per mille (con indicazione del codice fiscale del beneficiario) e due per mille.

Per agevolarvi nella scelta e nel fornirci l'informazione, alleghiamo facsimile della scheda per la scelta del 8 e del 5 per mille da riconsegnarci debitamente compilata.

5. Scadenze

Imposte dirette Il termine per il versamento delle imposte e contributi da dichiarazione dei redditi è il **30 giugno 2023**. E', come di consueto, previsto che i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2023 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Essendo che quest'anno il termine ultimo per i versamenti il **30 luglio** scade in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo, **31 luglio 2023**.

Si ricorda infine la possibilità di rateizzare i versamenti.

IIVA I contribuenti trimestrali che non hanno ancora provveduto al versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale 2023 (relativa all'anno 2022) possono eseguire il pagamento nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi sempre con la maggiorazione dello 0.4% mensile.

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in attesa della documentazione richiesta.

Cordiali saluti.

studiodotcom

All.1 – modella scelta 8 per mille

All.2 – modello scelta 5 per mille